

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Aeroporti di Puglia S.p.A. – Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di monitoraggio acustico aeroportuale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.
CIG: 7924735234.

Visto

- lo Statuto di Aeroporti di Puglia SpA del 12.04.2013;
- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la *“progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)”*;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- l'art. 125 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee guida Anac nr. 8 relative alle procedure senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili.

Premesso che

- Aeroporti di Puglia S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni *normo* regolamentari di settore, è dotata di un sistema ed apparati di controllo e monitoraggio acustico del rumore aeroportuale;
- la società Softech s.r.l., è già società Fornitrice dei sistemi di monitoraggio per il controllo dell'inquinamento acustico aeroportuale per gli aeroporti di Bari e Brindisi, Foggia e Grottaglie ed ha provveduto alla relativa installazione e manutenzione delle centraline installate presso gli aeroporti pugliesi.

Considerato che

il contratto con la società Softech S.r.l. è scaduto in data 30.03.2019 e risulta, pertanto, assolutamente indispensabile continuare a garantire il servizio di assistenza e manutenzione di tali apparati al fine di assicurarne la costante funzionalità e in modo da consentire la prosecuzione delle attività di gestione degli apparati ed il costante monitoraggio dell'inquinamento acustico aeroportuale;

Appurato che

la società Softech S.r.l. produce apparati di rilevazione del rumore aeroportuale ed è la titolare esclusiva e proprietaria del relativo software del sistema di monitoraggio acustico aeroportuale, denominato “SARA” (*Sistema di Analisi del Rumore Aeroportuale*), del quale garantisce il costante aggiornamento ed adeguamento alla normativa vigente;

Dato atto che

- sui *datalogger* delle centraline fonometriche presenti presso gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie risiede il software proprietario della piattaforma “SARA”, deputato all’acquisizione e l’elaborazione dei segnali registrati, nonché alla trasmissione di questi ultimi al server principale;
- il servizio di assistenza e manutenzione può essere erogato unicamente dall’operatore economico Softech S.r.l., in quanto questi, sia in virtù del carattere di esclusività sopra illustrato (piattaforma software SARA) sia per evidenti ragioni di coerenza e continuità tecnica con l’attuale sistema di monitoraggio, possiede la conoscenza tecnica specifica degli apparati in oggetto;
- pertanto, che Aeroporti di Puglia S.p.A. non può individuare un diverso operatore economico, per le ragioni sopra evidenziate e sottese alla natura tecnica delle centraline nonché alla tutela del diritto esclusivo del software fornito;
- le centraline del sistema in questione non possono funzionare con altro software;

Vista

la dichiarazione resa dalla società Softech S.r.l. in ordine alla proprietà esclusiva del software “SARA”.

Valutata

l’opportunità di procedere, nel pieno rispetto dei criteri di economicità e dei principi di cui all’art. 30 del vigente D.Lgs. 50/2016, con la procedura negoziata senza previa indizione di gara nei termini indicati all’art. 125 comma 1, lett. c) punti 2 e 3 del ridetto decreto, il quale prevede la possibilità di utilizzo della citata procedura “*quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*”

- *la concorrenza è assente per motivi tecnici [...];*
- *la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale [...].*

Tenuto conto che

ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti adottano specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista

- l’offerta tecnico-economica nr. 21-00-2019 del 12.04.2019 formulata dalla Softech S.r.l., che prevede un costo, IVA esclusa, di Euro 112.000,00/anno;
- lo sconto accordato dalla Società Softech S.r.l. in virtù della consolidata collaborazione con AdP, per un valore finale del canone pari a Euro 103.000,00/anno, da riconoscersi per le attività di: gestione del sistema di monitoraggio acustico aeroportuale; gestione della sezione “rumore”

del sito web di AdP; servizio di manutenzione, compresa la fornitura dei ricambi per la sostituzione delle parti del sistema di monitoraggio risultate guaste o difettose.

Richiamate

le Linee Guida ANAC relative alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, non aventi comunque carattere vincolante ex art. 213, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 (promuovendo le stesse unicamente una funzione promozionale di buone prassi), in cui l’Autorità fornisce alcune possibili “*cause di infungibilità delle forniture e dei servizi*”, tra cui, sommariamente:

- l’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali;
- l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico O.E. in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica risulterebbe antieconomico.

Rilevato che

il servizio in parola è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all’attività di gestione del bene aeroportuale, individuata all’art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, lo stesso è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. “Settori Speciali”, con i riferimenti alle “disposizioni comuni” e “per quanto compatibili” (art. 114, comma 1, del D. L.gs. 50/2016).

Considerato

quanto dettagliatamente riportato nell’offerta tecnico/economica sopra citata in ordine alle modalità di operatività della realizzazione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di monitoraggio ambientale e condizioni di pagamento, che risulta rispondente e coerente con le richieste di AdP.

Ritenuto altresì che

sulla base di quanto sopra rappresentato, che il servizio e le specifiche attività di monitoraggio del sistema antirumore, possono essere assicurati esclusivamente dalla società Softech S.r.l. e pertanto di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento tramite procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell’art 125 comma 1 lettera c punti 2) e 3) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Acquisito

in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici, il Codice Identificativo Gare, CIG n. 7924735234.

Dato atto altresì che

ricorrono i presupposti giuridici e motivazionali come sopra esposti per poter affidare il servizio mediante una procedura negoziata senza bando.

Accertata la disponibilità finanziaria per l'affidamento,

Aeroporti di Puglia S.p.A., nella persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di procedere con l'affidamento alla società "Softtech S.r.l." tramite procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell'art 125 comma 1 lettera c punti 2) e 3) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i del servizio di manutenzione, assistenza e monitoraggio dei sistemi di monitoraggio acustico aeroportuale degli aeroporti pugliesi;

di dare atto che il servizio viene affidato per anni **4** (quattro) al fine di garantire la regolare continuità nella gestione del servizio ed un tempo di osservazione congruo per la elaborazione dei dati di misurazione da parte della Società;

di approvare l'offerta 21-00-2019 del 12.014.2019 di € 103.000,00/anno oltre IVA e le modalità di articolazione e condizioni del servizio;

di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Ph.D. Ing. Michele Mongelli quale Responsabile del presente procedimento, e di incaricarlo della gestione del relativo contratto;

di incaricare l'Ufficio Acquisti Gare e Contratti a dar corso alla procedura di affidamento nella forma della stipulazione del relativo contratto.

La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito istituzionale di AdP nella sezione "Società Trasparente".

Distinti saluti

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Maria VASILE